



NORMATIVA INTERNAZIONALE PER LE MISURE FITOSANITARIE

ISPM n. 15

REGOLAMENTAZIONE DEL MATERIALE DA IMBALLAGGIO IN LEGNO NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

(2009)

*Libera traduzione in Italiano dell'ISPM n. 15, revisione aprile 2013
A cura di Conlegno (Consorzio Servizi Legno-Sughero)
Non utilizzabile per divulgazioni ufficiali o altri scopi*

Prodotta dalla Segreteria dell'IPPC (Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali)



Cronologia di pubblicazione

Non costituisce parte ufficiale della normativa

1999-10 ICPM-2 aggiunta dell'argomento *Imballi in legno* (1999-001)

2000-06 testo di bozza ad hoc sviluppato dalla CEE

2001-02 testo di bozza sviluppato dalla CEE

2001-05 ISC-3 revisione della bozza e approvazione per la consultazione dei Membri

2001-06 invio per la consultazione

2001-11 ISC-4 revisione del testo di bozza per l'adozione

2002-03 ICPM-4 adozione della normativa

ISPM 15. 2002. *Linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale*. Roma, IPPC, FAO.

2005-03 TPFQ revisione dell'Allegato 1 *Programma di fumigazione con il bromuro di metile* (2005-011)

2005-05 SC revisione dell'Allegato 1 e approvazione per la consultazione dei Membri

2005-06 invio per la consultazione dei Membri con procedimento d'urgenza

2005-11 SC revisione dell'Allegato 1 per l'adozione

2006-04 CPM-1 adozione dell'Allegato 1 rivisto

ISPM 15. 2006. *Linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale*. Roma, IPPC, FAO.

2006-04 CPM-1 aggiunta dell'argomento *Revisione dell' ISPM 15* (2006-036)

2006-05 SC approvazione Specifica 31 *Revisione dell' ISPM 15*

2007-07 TPFQ normativa rivista

2008-05 SC rivista e approvata per la consultazione dei Membri

2008-06 invio per la consultazione dei Membri

2008-11 SC normativa rivista per l'adozione

2009-03 CPM-4 adozione della normativa rivista

ISPM 15. 2009. *Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale*. Roma, IPPC, FAO.

2009-06 TPFQ revisione dell'Allegato 1 dell'ISPM 15

2010-09 TPFQ revisione dell'Allegato 1 dell'ISPM 15 con inclusione del calore dielettrico e dei trattamenti a base di fluoruro di solforile

2011-05 SC approvazione della revisione dell'Allegato 1 dell'ISPM 15 per la consultazione dei Membri

2012-11 SC normativa rivista per l'adozione

2013-XX CPM-X adozione dell'Allegato 1 dell'ISPM 15 rivisto con variazioni consequenziali all'Allegato 2

ISPM 15. 2009: Allegato 1. TRATTAMENTI APPROVATI ASSOCIATI AL MATERIALE DA IMBALLAGGIO IN LEGNO (2013). Roma, IPPC, FAO.

Cronologia di pubblicazione: Ultima modifica Aprile 2013

INDICE

ADOZIONE.....	4
INTRODUZIONE	4
OGGETTO	4
DICHIARAZIONE AMBIENTALE	4
NORME DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI INFORMATIVI	4
DEFINIZIONI	5
DESCRIZIONE GENERALE DEI REQUISITI	5
REQUISITI.....	6
1. Base per la regolamentazione	6
2. Materiale da imballaggio in legno soggetto a regolamentazione.....	6
2.1 Esenzioni.....	6
3. Misure fitosanitarie per il materiale da imballaggio in legno	7
3.1 Misure fitosanitarie approvate.....	7
3.2 Approvazione dei nuovi trattamenti o di quelli rivisti.....	7
3.3 Accordi alternativi bilaterali.....	8
4. Responsabilità delle NPPO.....	8
4.1 Considerazioni concernenti le misure di regolamentazione	8
4.2 Marcatura ed utilizzo del marchio.....	8
4.3 Requisiti per il trattamento e la marcatura del materiale da imballaggio in legno riutilizzato, riparato o rilavorato.....	8
4.3.1 Riutilizzo del materiale da imballaggio in legno	8
4.3.2 Materiale da imballaggio in legno riparato	8
4.3.3 Materiale da imballaggio in legno rilavorato	9
4.4 Disposizioni relative al transito degli imballaggi	9
4.5 Procedure al momento dell'importazione	9
4.6 Misure fitosanitarie in caso di non conformità al punto di ingresso.....	10
ALLEGATO 1: TRATTAMENTI APPROVATI ASSOCIATI AL MATERIALE DA IMBALLAGGIO IN LEGNO .	11
ALLEGATO 2: marchio e marcatura	16
APPENDICE 1: Esempi di metodi di smaltimento sicuro di materiale da imballaggio in legno non conforme	20

ADOZIONE

Questa norma è stata adottata per la prima volta dalla Sessione IV della Commissione ad interim per le Misure Fitosanitarie a Marzo 2002 come *Linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale*. Le modifiche all'Allegato 1 sono state adottate dalla Sessione I della Commissione per le Misure Fitosanitarie ad Aprile 2006. La prima revisione è stata adottata dalla Sessione IV della Commissione per le Misure Fitosanitarie a Marzo-Aprile 2009 e costituisce il presente documento, ISPM 15:2009.

La revisione dell'Allegato 1 unitamente alle modifiche apportate all'Allegato 2 sono state adottate dalla Sessione otto della Commissione per le Misure Fitosanitarie ad Aprile 2013.

INTRODUZIONE

OGGETTO

La presente norma descrive le misure fitosanitarie volte a ridurre il rischio di introduzione e/o diffusione di organismi nocivi da quarantena associati alla movimentazione di materiale da imballaggio in legno grezzo utilizzato nel commercio internazionale. Il materiale da imballaggio in legno contemplato nella norma in esame comprende il pagliolo, ma esclude il materiale da imballaggio in legno prodotto utilizzando legname lavorato tale da essere privo di organismi nocivi (es. legno compensato).

Le misure fitosanitarie descritte nella presente norma non sono da intendersi come provvedimenti volti a fornire protezione continua da parassiti o altri organismi nocivi.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

E' noto che gli organismi nocivi associati al materiale da imballaggio in legno hanno un impatto negativo sulla salute delle foreste e della biodiversità. L'implementazione della presente norma riduce significativamente la diffusione di organismi nocivi e di conseguenza il loro impatto negativo. In assenza della disponibilità di trattamenti alternativi per alcune situazioni o per tutti i paesi, o della disponibilità di altri materiali da imballaggio appropriati, nella presente norma è incluso il trattamento con bromuro di metile. E' noto che il bromuro di metile è responsabile della distruzione dello strato di ozono. In relazione a tale problema è stata adottata una raccomandazione della IPPC sulla *Sostituzione o riduzione dell'utilizzo del bromuro di metile come misura fitosanitaria*, (CPM, 2008). Attualmente sono in fase di valutazione trattamenti alternativi più eco-compatibili.

NORME DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI INFORMATIVI

CPM 2008 *Sostituzione o riduzione dell'utilizzo del bromuro di metile come misura fitosanitaria*, Raccomandazione della IPPC, *Rapporto della Sessione III della Commissione per le Misure Fitosanitarie*, Roma 7-11 aprile 2008, Appendice 6, Roma, IPPC, FAO.

IPCC 1997 *Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali*, Roma, IPPC, FAO

ISO 3166-1:2006 *Codici per la rappresentazione dei nomi dei paesi e relative suddivisioni – Parte 1 – Codici dei paesi*. Ginevra, ISO (consultabili all'indirizzo http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm).

ISPM 5. *Glossario dei termini fitosanitari*, Roma, IPPC, FAO.

ISPM 7. 1997 *Sistema di certificazione per l'esportazione*, Roma, IPPC, FAO [rivista, ora ISPM 7:2011]

ISPM 13. 2001. *Linee guida per la notifica di non conformità e interventi di emergenza*. Roma, IPPC, FAO.

ISPM 20. 2004 *Linee guida per il sistema di regolamentazione fitosanitario per l'importazione delle merci*. Roma, IPPC, FAO.

ISPM 25. 2006 *Spedizioni in transito*, 2006. Roma, IPPC, FAO.

ISPM 28. 2007 *Trattamenti fitosanitari per organismi nocivi regolamentati*. Roma, IPPC, FAO.

UNEP 2000 *Protocollo di Montreal sulle sostanze responsabili della distruzione dello strato di ozono*. Nairobi Segreteria per l'ozono, Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite. ISBN: 92-807-1888-6 (<http://www.unep.org/ozone/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf>).

DEFINIZIONI

Le definizioni dei termini fitosanitari utilizzati nella presente normativa sono contenute nell'ISPM 5 (*Glossario dei termini fitosanitari*).

DESCRIZIONE GENERALE DEI REQUISITI

Le misure fitosanitarie approvate che riducono significativamente il rischio di introduzione e diffusione degli organismi nocivi attraverso il materiale da imballaggio in legno prevedono l'impiego di legname scortecciato (con un determinato margine di tolleranza per residui di corteccia) e l'applicazione di trattamenti approvati (secondo quanto previsto nell'Allegato 1). L'applicazione delle marcature riconosciute (secondo quanto previsto nell'Allegato 2) garantisce che il materiale da imballaggio in legno sottoposto ai trattamenti approvati sia immediatamente identificabile. Sono descritti i trattamenti approvati, il marchio e l'applicazione dello stesso.

Le Organizzazioni Nazionali per la Protezione dei Vegetali (NPPO) dei paesi esportatori e importatori hanno responsabilità specifiche. Il trattamento e la marcatura devono sempre essere sotto il controllo delle NPPO. Le NPPO che autorizzano l'utilizzo del marchio dovranno fungere da supervisori (o almeno, eseguire controlli o revisioni) in merito all'applicazione dei trattamenti, all'utilizzo del marchio e della marcatura, se pertinente, ad opera dei produttori/delle aziende fornitrici di trattamenti e dovranno stabilire procedure di ispezione o di monitoraggio e controllo. Per il materiale da imballaggio in legno che è riparato o rilavorato esistono requisiti specifici. Le NPPO dei paesi importatori dovrebbero accettare le misure fitosanitarie approvate come base per autorizzare l'ingresso del materiale da imballaggio in legno senza ulteriori requisiti fitosanitari necessari per l'importazione e potrebbero verificare sulle importazioni che i requisiti della normativa siano stati rispettati. Le NPPO sono altresì responsabili delle misure implementate e della notifica di non conformità, laddove opportuno, nel caso in cui il materiale da imballaggio in legno non sia conforme ai requisiti della presente normativa.

REQUISITI

1. Base per la regolamentazione

Il legname proveniente da alberi vivi o morti può essere infestato da organismi nocivi. Il materiale da imballaggio in legno è spesso realizzato con legno grezzo che potrebbe non essere stato sottoposto a sufficiente lavorazione o trattamento, tale da eliminare o uccidere eventuali organismi infestanti, e pertanto continua ad essere un veicolo per l'introduzione e diffusione di organismi nocivi da quarantena. In particolare, è stato dimostrato che il pagliolo presenta un elevato rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi da quarantena. Inoltre, il materiale da imballaggio in legno molto spesso è riutilizzato, riparato o rilavorato (come descritto alla sezione 4.3). E' difficile stabilire la vera origine di ogni pezzo di materiale da imballaggio in legno e di conseguenza accertare facilmente lo stato fitosanitario degli stessi, impedendo così di applicare il normale processo di analisi del rischio di infestazione per determinare se è necessario adottare eventuali misure e relativa entità. Per questo motivo, la presente norma presenta una serie di misure accettate a livello internazionale e che possono essere applicate al materiale da imballaggio in legno da parte di tutti i paesi per ridurre in modo significativo il rischio di diffusione e introduzione della maggior parte di organismi nocivi da quarantena che possono essere associati a questo tipo di materiale.

2. Materiale da imballaggio in legno soggetto a regolamentazione

Le presenti linee guida si riferiscono al materiale da imballaggio in legno di qualsiasi tipo che potrebbe rivelarsi un veicolo attraverso cui gli organismi nocivi presentano un rischio di infestazione principalmente per gli alberi vivi. Tali linee guida comprendono materiale da imballaggio in legno quali, casse, scatole, scatole di confezionamento, pagliolo¹, pallet, rulli avvolgicavo e bobine che possono essere presenti praticamente in quasi tutte le spedizioni di merci importate, comprese le spedizioni che di norma non sono soggette a ispezioni fitosanitarie.

2.1 Esenzioni

Gli articoli riportati di seguito presentano un rischio sufficientemente basso da essere esonerati dalla presente norma²:

- materiale da imballaggio in legno costituito interamente da legno sottile (spessore: 6 mm o inferiore)
- imballaggi in legno costituiti interamente di prodotti a base materiale in legno lavorato quale compensato, truciolare, pannelli in OSB (*oriented strand board*) o sfogliato, realizzati utilizzando colla, calore o pressione, o mediante una combinazione di tali processi
- botti per vino e distillati, sottoposte a trattamento termico durante il processo di costruzione
- scatole da regalo per vino, sigari e altri prodotti, realizzate in legno e sottoposte a lavorazione e/o realizzate in modo da essere esenti da organismi nocivi
- segatura, trucioli e lana di legno
- componenti in legno attaccati in modo permanente a veicoli di trasporto e container.

¹ Le spedizioni di legname (ad es. legno/legname da costruzione) possono essere sostenute da pagliolo fatto dello stesso tipo di legname e qualità e conforme ai medesimi requisiti fitosanitari del legname utilizzato per la spedizione. In questi casi, il pagliolo potrebbe essere considerato come parte della spedizione e non come materiale da imballaggio in legno nell'ambito della presente normativa.

² Non tutti i tipi di scatole da regalo o di botti sono costruite con modalità tali da renderle esenti da organismi nocivi e quindi alcune tipologie potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione di questa norma. Se appropriato, è possibile che le NPPO dei paesi importatori e esportatori stabiliscano degli accordi relativamente a queste tipologie di prodotti.

3. Misure fitosanitarie per il materiale da imballaggio in legno

La presente norma descrive le misure fitosanitarie (compresi i trattamenti) approvate per il materiale da imballaggio in legno e fornisce l'autorizzazione per trattamenti nuovi o rivisti.

3.1 Misure fitosanitarie approvate

Le misure fitosanitarie approvate descritte nella presente norma comprendono una serie di procedure ufficiali unitamente ai trattamenti e marcatura del materiale da imballaggio in legno. L'apposizione del marchio rende superfluo l'utilizzo di un certificato fitosanitario, in quanto indica che le misure fitosanitarie accettate a livello internazionale sono state applicate. Tali misure fitosanitarie dovrebbero essere accettate da tutte le Organizzazioni Nazionali per la Protezione dei Vegetali (NPPO) come base per autorizzare l'ingresso del materiale da imballaggio in legno senza necessità di ulteriori requisiti. Le misure fitosanitarie richieste in aggiunta a quelle approvate secondo quanto descritto nella presente norma devono essere corredate da una giustificazione tecnica.

I trattamenti descritti nell'Allegato 1 sono considerati particolarmente efficaci contro la maggior parte degli organismi nocivi per gli alberi vivi associati al materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto delle merci. Tali trattamenti sono associati all'uso del legname scortecciato per la costruzione di imballaggi in legno, che contribuisce a ridurre la probabilità di reinfestazione di alberi vivi da parte di organismi nocivi. Le misure sono state adottate sulla base delle seguenti considerazioni:

- lo spettro di organismi nocivi su cui possono agire
- l'efficacia del trattamento
- la fattibilità tecnica e/o commerciale.

La produzione di materiale da imballaggio in legno approvato (compreso il pagliolo) prevede tre attività principali: trattamento, fabbricazione e marcatura. Le suddette attività possono essere eseguite da diverse entità, oppure un'unica entità può svolgerle tutte o in parte. Al fine di semplificare i riferimenti, la presente norma si rivolge ai produttori (coloro che fabbricano il materiale da imballaggio in legno e che possono applicare il marchio al legname trattato conformemente ai requisiti) e ai fornitori di trattamenti (coloro che adottano trattamenti appropriati e che possono apporre il marchio sul legname trattato in modo adeguato).

Il materiale da imballaggio in legno soggetto alle misure approvate sarà identificato mediante apposizione di un marchio ufficiale, conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2; il marchio sarà composto da un simbolo dedicato, utilizzato unitamente ai codici identificativi del paese, del produttore o fornitore di trattamenti responsabile e del trattamento applicato. In proseguo, tutti i componenti del marchio succitato saranno denominati come "il marchio". Il marchio riconosciuto a livello internazionale, non legato alla lingua dei diversi paesi, semplifica i controlli del materiale da imballaggio in legno trattato durante le ispezioni prima dell'esportazione, al punto di ingresso delle merci o in qualunque altra sede. Le NPPO dovrebbero accettare il marchio di cui all'Allegato 2 come base per autorizzare l'ingresso del materiale da imballaggio in legno senza necessità di ulteriori requisiti specifici.

Per la costruzione di materiale da imballaggio in legno si deve utilizzare legname scortecciato, oltre all'adozione di uno dei trattamenti autorizzati, entrambi specificati nell'Allegato 1 dove, è specificato anche il margine di tolleranza per i residui di corteccia.

3.2 Approvazione dei nuovi trattamenti o di quelli rivisti

Via, via che sono disponibili nuove informazioni tecniche, è possibile che la Commissione per le misure fitosanitarie (CPM - *Commission on Phytosanitary Measures*) riveda e modifichi i trattamenti esistenti per il materiale da imballaggio in legno e consenta l'adozione di nuovi metodi alternativi. L'ISPM N. 28-2007 offre delle indicazioni sul processo dell'IPPC per l'approvazione dei trattamenti. Se per il materiale da imballaggio in legno è adottato un nuovo trattamento o programma di trattamento rivisto e inserito nella presente ISPM, il materiale già trattato secondo il trattamento e/o il programma precedente non deve essere sottoposto nuovamente a trattamento o a marcatura

3.3 Accordi alternativi bilaterali

Le NPPO possono accettare misure diverse da quelle elencate nell'Allegato 1 mediante accordi bilaterali con i loro partner commerciali. Nei suddetti casi, il marchio illustrato nell'Allegato 2 non dovrà essere utilizzato, salvo che tutti i requisiti della presente norma siano stati soddisfatti.

4. Responsabilità delle NPPO

Per raggiungere l'obiettivo di prevenire la diffusione e l'introduzione di organismi nocivi, sia i paesi esportatori che quelli importatori hanno responsabilità ben precise (come specificato agli Articoli I, IV e VII dell'IPPC). In relazione alla presente norma tali responsabilità sono illustrate di seguito.

4.1 Considerazioni concernenti le misure di regolamentazione

Il trattamento e la marcatura (e/o l'applicazione dei relativi sistemi) devono sempre essere sotto il controllo delle NPPO. Le NPPO che autorizzano l'utilizzo del marchio hanno la responsabilità di garantire che tutti i sistemi autorizzati e approvati per l'implementazione di tale norma soddisfino tutti i requisiti necessari descritti nella norma e che il materiale da imballaggio in legno (o il legname che sarà utilizzato nel materiale da imballaggio) recante il marchio, sia stato sottoposto a trattamento e/o costruito conformemente alla presente norma. Le responsabilità includono:

- autorizzazione, registrazione e certificazione, come necessario
- certificazione di trattamento e sistemi di marcatura implementati per verificare la conformità (ulteriori informazioni sulle responsabilità correlate sono fornite nell'ISPM 7:1997)
- ispezione, determinazione delle procedure di ispezione e di controllo, laddove necessario (ulteriori informazioni sono fornite nell'ISPM 23:2005).

Le NPPO dovranno fungere da supervisori (o almeno, controllare o riesaminare) l'applicazione dei trattamenti e l'autorizzazione all'utilizzo del marchio e della marcatura, a seconda del caso. Per prevenire l'eventualità di avere in circolazione materiale da imballaggio in legno non trattato o trattato in modo insufficiente/non corretto recante il marchio, i trattamenti dovrebbero essere eseguiti prima della marcatura.

4.2 Marcatura ed utilizzo del marchio

I marchi specificati applicati al materiale da imballaggio in legno trattato secondo la presente normativa devono essere conformi ai requisiti descritti nell'Allegato 2.

4.3 Requisiti per il trattamento e la marcatura del materiale da imballaggio in legno riutilizzato, riparato o rilavorato.

Le NPPO dei paesi in cui il materiale da imballaggio in legno recante il marchio descritto nell'Allegato 2 è riparato o rilavorato hanno la responsabilità di garantire e verificare che le procedure collegate all'esportazione del suddetto materiale siano pienamente conformi alla presente norma.

4.3.1 Riutilizzo del materiale da imballaggio in legno

Un'unità di materiale da imballaggio in legno trattata e marcata conformemente alla presente norma e non soggetta a riparazione, rilavorazione o alterazione di altra natura, non deve essere sottoposta nuovamente a trattamento o marcatura nel corso del suo ciclo di vita.

4.3.2 Materiale da imballaggio in legno riparato

Con materiale da imballaggio in legno riparato si intende il materiale da imballaggio in legno a cui è stato rimosso approssimativamente un terzo dei componenti e sostituiti. Le NPPO devono garantire che per l'eventuale riparazione del materiale da imballaggio in legno sia utilizzato esclusivamente legname sottoposto a trattamento conformemente a quanto previsto dalla presente norma, o legname realizzato o

fabbricato utilizzando materiale in legno lavorato (come descritto alla sezione 2.1). Nel caso in cui per le riparazioni si utilizzino legname trattato, ogni componente aggiunto deve essere marcato singolarmente conformemente a quanto previsto dalla presente norma.

Il materiale da imballaggio in legno recante più marchi può comportare problemi di identificazione dell'origine dello stesso, qualora fosse riscontrata la presenza di organismi nocivi ad esso associati. Si raccomanda alle NPPO dei paesi in cui il materiale da imballaggio in legno viene riparato, di limitare il numero di marchi diversi che possono comparire sulle singole unità di materiale da imballaggio in legno. Pertanto, le NPPO dei paesi in cui il materiale da imballaggio in legno viene riparato, possono esigere che su detto materiale siano oblitterati i marchi precedenti alla riparazione e l'unità sia sottoposta nuovamente a trattamento conformemente a quanto disposto all'Allegato 1 e il marchio applicato conformemente all'Allegato 2. In caso di utilizzo del bromuro di metile, è necessario osservare la raccomandazione della CPM sulla *Sostituzione o riduzione dell'utilizzo del bromuro di metile come misura fitosanitaria*, (2008).

Nei casi in cui esistano dubbi sul fatto che tutti i componenti di un'unità di materiale da imballaggio in legno siano stati trattati conformemente alla presente norma, o sia difficile stabilirne l'origine, o sia difficile stabilire l'origine dei componenti della stessa, le NPPO dei paesi in cui il materiale da imballaggio in legno è stato riparato devono esigere che il materiale da imballaggio in legno sia sottoposto nuovamente a trattamento, distrutto o ne sia impedita la movimentazione nel commercio internazionale come materiale da imballaggio in legno conforme alla presente norma. Nel caso in cui il materiale sia sottoposto nuovamente a trattamento, qualsiasi precedente applicazione del marchio deve essere oblitterata in modo permanente (ad es. coprendola con vernice o levigandone la superficie). Dopodiché, il marchio deve essere applicato nuovamente conformemente alla presente norma.

4.3.3 Materiale da imballaggio in legno rilavorato

Se viene sostituito approssimativamente più di un terzo dei componenti di un'unità di materiale da imballaggio in legno, tale unità viene considerata come rilavorata. In questo processo, è possibile che diversi componenti (se necessario, intervenendo con ulteriore lavorazione) siano combinati e riassemblati in altro materiale da imballaggio in legno. Il materiale da imballaggio in legno rilavorato, pertanto, può contenere sia componenti usati che nuovi.

Nel caso di materiale da imballaggio in legno rilavorato, qualsiasi precedente applicazione del marchio deve essere oblitterata in modo permanente (ad es. coprendola con vernice o levigandone la superficie). Il materiale da imballaggio in legno rilavorato deve essere sottoposto a trattamento e si dovrà applicare nuovamente il marchio conformemente a quanto previsto dalla presente norma.

4.4 Disposizioni relative al transito degli imballaggi

Nel caso di spedizioni in transito il cui materiale da imballaggio in legno non è conforme ai requisiti della presente norma, le NPPO dei paesi di transito possono richiedere misure che garantiscano che il materiale da imballaggio in legno non presenti un grado di rischio di infestazione inaccettabile. Ulteriori informazioni sulle disposizioni concernenti il transito degli imballaggi sono disponibili nell'ISPM 25:2006).

4.5 Procedure al momento dell'importazione

Poiché la maggior parte delle spedizioni, comprese quelle che di norma non sono oggetto di ispezioni fitosanitarie, avviene con materiali da imballaggio in legno, è molto importante che vi sia collaborazione tra le NPPO e gli enti solitamente non coinvolti nelle ispezioni per verificare se i requisiti concernenti le misure fitosanitarie sulle importazioni sono stati soddisfatti. Ad esempio, la collaborazione con gli enti doganali e altri parti interessate aiuterebbe le NPPO a raccogliere informazioni sulla presenza di materiale da imballaggio in legno. Ciò è importante per garantire l'efficacia dell'identificazione di materiale da imballaggio in legno potenzialmente non conforme.

4.6 Misure fitosanitarie in caso di non conformità al punto di ingresso

Le informazioni sulla non conformità e sulle azioni di emergenza sono contenute nelle sezioni da 5.1.6 a 5.1.6.3 dell'ISPM 20:2004) e nell'ISPM 13:2001). Tenendo presente il frequente riutilizzo del materiale da imballaggio in legno, le NPPO dovrebbero considerare l'ipotesi che la non conformità identificata potrebbe dipendere dal paese di produzione, riparazione o rilavorazione, piuttosto che dal paese di esportazione o di transito.

Laddove il materiale da imballaggio in legno non rechi il marchio richiesto o il rinvenimento di organismi nocivi dia prova che il trattamento possa non essere stato efficace, le NPPO dovrebbero intervenire di conseguenza, se necessario, adottando misure di emergenza. L'intervento potrà assumere la forma di sequestro del carico, rimozione del materiale non conforme, trattamento³, distruzione (o smaltimento sicuro della merce) o rispedizione. Ulteriori esempi di interventi appropriati sono disponibili nell'Appendice 1. In relazione ad ogni azione di emergenza intrapresa, si dovrebbe perseguire il principio del minimo impatto, distinguendo tra la spedizione e il materiale da imballaggio che contiene la merce. Inoltre, se è necessario adottare un'azione di emergenza e l'NPPO interviene con il bromuro di metile, occorre rispettare i relativi aspetti della raccomandazione della CPM *Sostituzione o riduzione dell'utilizzo del bromuro di metile come misura fitosanitaria* (2008).

L'NPPO del paese importatore dovrebbe comunicare al paese esportatore o al paese produttore i casi in cui si è rilevata la presenza di organismi nocivi viventi. Nei casi in cui un'unità di materiale da imballaggio in legno rechi più di un marchio, prima di inviare la comunicazione di non conformità, le NPPO dovrebbero cercare di stabilire l'origine del(i) componente(i) non conforme(i). Le NPPO sono altresì invitate a comunicare i casi in cui si rileva l'assenza dei marchi e altri casi di non conformità. Prendendo in considerazione le disposizioni della sezione 4.3.2, occorre notare che la presenza di più marchi su una singola unità di materiale da imballaggio in legno non costituisce non conformità.

³ Non necessariamente deve trattarsi di un trattamento approvato dalla presente norma.

Il presente Allegato 1 è stato adottato dalla ottava Sessione della Commissione per le Misure Fitosanitarie in data Aprile 2013

L'Allegato costituisce parte integrante della presente normativa.

ALLEGATO 1: TRATTAMENTI APPROVATI ASSOCIATI AL MATERIALE DA IMBALLAGGIO IN LEGNO

I trattamenti approvati possono essere applicati alle unità di materiali per imballaggio in legno o ai pezzi di legno che saranno utilizzati per formare il materiale da imballaggio in legno.

Utilizzo di legname scortecciato

Indipendentemente dal tipo di trattamento applicato, il materiale da imballaggio in legno deve essere realizzato con legname scortecciato. Secondo la presente norma, può rimanere sul legname un numero qualsiasi di pezzi di corteccia di piccole dimensioni, visibili distintamente e separati gli uni dagli altri, se:

- sono di larghezza inferiore a 3 cm (indipendentemente dalla lunghezza) o
- o di larghezza superiore ai 3 cm, se la superficie totale di ogni singolo pezzo di corteccia è inferiore ai 50 cm².

Per quanto concerne il trattamento con bromuro di metile, l'eliminazione della corteccia deve essere eseguita prima di effettuare il trattamento, in quanto la presenza della stessa incide negativamente sull'efficacia del trattamento stesso. Per quanto riguarda il trattamento termico, la rimozione della corteccia può essere eseguita sia prima che dopo il trattamento. Qualora siano raccomandate limitazioni specifiche dimensionali per taluni trattamenti termici (ad es. il riscaldamento dielettrico), qualsiasi residuo di corteccia rimasto deve essere incluso nella misura della dimensione.

Trattamento termico

Diverse fonti o processi energetici possono risultare idonei per conseguire i parametri di trattamento richiesti. Ad esempio, il tradizionale riscaldamento a vapore, l'essiccazione in forno, l'impregnazione chimica a pressione con calore, il riscaldamento dielettrico (microonde, radiofrequenza) potrebbero essere considerati trattamenti termici a condizione che rispondano ai parametri di trattamento termico prescritti in questa normativa.

Le NPPO dovrebbero garantire che le imprese che forniscono il trattamento monitorino le temperature dello stesso nella posizione ritenuta presumibilmente più fredda, ovvero la posizione che impiega più tempo a raggiungere la temperatura prescritta nel legno, così da essere certi che la temperatura prescritta possa essere mantenuta per la durata del trattamento e per l'intero lotto di legname trattato. La parte più fredda del legno può differire in funzione delle fonti o processi energetici applicati, del tasso di umidità e della distribuzione della temperatura iniziale nel legno.

Quando si utilizza il riscaldamento dielettrico come fonte di calore, la parte più fredda del legno è normalmente la sua superficie. In talune situazioni (ad esempio nel caso del riscaldamento dielettrico applicato al legname di grosse dimensioni che è stato congelato e sino a quando si è sgelato), la parte più fredda del legno potrebbe essere quella centrale.

Il trattamento termico con utilizzo di una camera con vapore tradizionale o con essiccazione in forno (codice di trattamento per la marcatura: HT)

Quando si utilizza una tecnologia tradizionale con camera termica, il requisito di base è il conseguimento di una temperatura minima di 56 °C per la durata minima ininterrotta di 30 minuti su tutto il profilo del legno (compresa la sua parte centrale).

Questa temperatura può essere misurata collocando dei sensori di temperatura nella parte centrale del legno. In alternativa, quando si utilizzano camere di essiccazione o altre camere di trattamento termico, è possibile mettere a punto dei programmi di trattamento che si basino su una serie di trattamenti di prova durante i quali si provvede a misurare la temperatura al centro del legno in diversi punti della camera termica e la si correla con la temperatura ambiente della camera (considerando il tasso di umidità del legno ed altri parametri fondamentali quali la specie, lo spessore del legno, la velocità del flusso d'aria e l'umidità). La serie di trattamenti è finalizzata a dimostrare che si è riusciti a conseguire una temperatura minima di 56 °C per la durata minima ininterrotta di 30 minuti su tutto il profilo del legno.

I programmi di trattamento dovrebbero essere prescritti o approvati dalla NPPO.

I fornitori di trattamento dovrebbero essere approvati dalla NPPO. Quando si valuta la capacità di una camera termica di rispondere ai requisiti del trattamento un trattamento termico, la NPPO dovrebbe considerare i seguenti fattori:

- Le camere termiche devono essere sigillate e adeguatamente isolate, pavimentazione inclusa.
- Le camere termiche devono essere state progettate in modo tale da permettere un flusso di aria uniforme attorno e attraverso la catasta di legname. Il legno da trattare deve essere caricato all'interno della camera in modo tale da consentire il massimo flusso di aria attorno e attraverso la catasta di legname.
- È necessario utilizzare dei deflettori d'aria da collocare all'interno della camera e dei distanziatori da collocare tra le unità di legname nella misura necessaria per conseguire un adeguato flusso d'aria.
- È necessario utilizzare dei ventilatori per la circolazione dell'aria durante il trattamento e il flusso d'aria proveniente dai ventilatori deve essere sufficiente per garantire il mantenimento della temperatura al centro del legno al livello prescritto e per la durata stabilita.
- Occorre identificare il punto più freddo all'interno della camera per ogni carico e collocare dei sensori di temperatura in questo punto o nel legno o all'interno della camera.
- Quando il trattamento viene monitorato in base ai sensori di temperatura inseriti all'interno del legno, si raccomanda di utilizzare almeno due sensori di temperatura. Tali sensori dovrebbero risultare idonei per la misurazione delle temperature al centro del legno. L'utilizzo di più di un sensore di temperatura garantisce che il malfunzionamento di un qualsiasi sensore possa essere rilevato durante il processo di trattamento. I sensori di temperatura devono essere inseriti ad almeno 30 cm dall'estremità di un pezzo di legno e penetrare al centro del legno. Per le tavole o i blocchetti più corti, occorre inserire i sensori di temperatura anche nel pezzo del legno con le dimensioni maggiori così da garantire la misurazione della temperatura nella parte centrale del legno. È necessario sigillare qualsiasi foro realizzato all'interno del legno per collocare i sensori di temperatura così da prevenire eventuali interferenze nella misurazione della temperatura tramite conduzione o convezione. È importante prestare particolare attenzione ad eventuali influssi esterni, quali chiodi o inserti in metallo che potrebbero portare a misurazioni non corrette.
- Quando i programmi di trattamento si basano sul monitoraggio della temperatura ambiente della camera e sono utilizzati per tipologie di legnami diversi (ad esempio per specie e dimensioni particolari), questi programmi dovranno considerare la specie legnosa, il tasso di umidità e lo spessore del legno trattato. Dovranno essere utilizzati almeno due sensori di temperatura nelle camere per il trattamento del materiale da imballaggio in legno in funzione dei programmi di trattamento.
- Se il flusso d'aria nella camera viene regolarmente invertito durante il trattamento, si potrà utilizzare un numero maggiore di sensori di temperatura per compensare l'eventuale cambiamento del punto dell'area più fredda.
- I sensori di temperatura, incluso le strumentazioni di misurazione e registrazione, devono essere calibrati in conformità alle istruzioni del produttore e con la frequenza prescritta dalla NPPO.
- Le temperature dovranno essere monitorate e registrate nel corso di ogni trattamento così da garantire che la temperatura minima prescritta possa essere mantenuta per la durata richiesta. In caso di mancato mantenimento della temperatura minima, occorre adottare misure correttive per garantire che tutto il legname sia trattato in conformità ai requisiti di trattamento termico (56°C per una durata ininterrotta di 30 minuti), ad esempio riavviando il trattamento o prolungandone il tempo e, se necessario, aumentando la temperatura. Durante il periodo di trattamento, la frequenza delle letture della temperatura deve essere sufficiente per garantire il rilevamento di eventuali guasti.
- Per gli scopi e le finalità attinenti al controllo dell'impresa fornitrice del trattamento, le registrazioni dei trattamenti termici e delle calibrazioni dovranno essere conservate dall'impresa per il periodo di tempo indicato dalla NPPO.

Trattamento termico con utilizzo della radiazione dielettrica (codice di trattamento per la marcatura: DH)

Quando si utilizza il riscaldamento dielettrico (ad esempio le microonde), il materiale da imballaggio in legno composto da legname che non eccede i 20 cm⁴ di sezione trasversale, misurati rispetto alla dimensione minore del pezzo o della catasta deve essere portato ad una temperatura minima di 60° C per 1 minuto per l'intero profilo del legno (inclusa la sua superficie). Il riscaldamento alla temperatura prescritta deve avvenire entro 30 minuti dall'inizio del trattamento⁵.

I programmi di trattamento dovrebbero essere specificati o approvati dalla NPPO

La NPPO dovrebbe approvare il fornitore del trattamento. Al momento dell'approvazione e verifica di un'impresa fornitrice di trattamento termico, la NPPO dovrebbe verificare che siano stati adeguatamente presi in considerazione tutti i seguenti fattori affinché la camera di riscaldamento dielettrico risponda ai requisiti del trattamento:

⁴ Questo limite dei 20 cm si basa sui dati d'efficacia attualmente disponibili.

⁵ Attualmente solo la tecnologia delle microonde si è dimostrata in grado di conseguire la temperatura richiesta nel tempo raccomandato.

- Indipendentemente dal fatto che il trattamento termico dielettrico sia condotto come processo a lotti o come processo continuo (nastro trasportatore), il trattamento viene monitorato sul legno dove è verosimile che la temperatura sia più fredda (normalmente sulla superficie). Per la misurazione della temperatura si dovranno utilizzare almeno due sensori di temperatura per garantire il rilevamento di qualsiasi anomalia di uno dei sensori di temperatura.
- L'operatore ha inizialmente convalidato che le temperature interne del legno siano pari o superiori ai 60°C per 1 minuto ininterrotto su tutto il profilo del legno (compresa la sua superficie).
- Per il legno di spessore superiore 5 cm, il riscaldamento dielettrico a 2,45 GHz richiede l'applicazione bidirezionale o guide d'onda multiple per l'emissione di energia a microonde così da garantire l'uniformità del riscaldamento.
- I sensori di temperatura, incluso le apparecchiature per la registrazione dei dati, dovranno essere calibrate in conformità alle istruzioni del produttore e con la frequenza prescritta dalla NPPO.
- Per gli scopi e le finalità attinenti al controllo dell'impresa fornitrice del trattamento, le registrazioni dei trattamenti termici e le calibrazioni dovranno essere conservate dal fornitore per il periodo di tempo indicato dalla NPPO.

Trattamento con bromuro di metile (codice del trattamento per la marcatura: MB)

Le NPPO sono invitate a promuovere l'utilizzo di trattamenti alternativi approvati nella presente norma⁶. L'impiego del bromuro di metile dovrebbe avvenire osservando la raccomandazione della CPM relativa alla sostituzione o riduzione dell'utilizzo del bromuro di metile come misura fitosanitaria, (CPM 2008).

Il materiale da imballaggio in legno contenente un pezzo di legno superiore ai 20 cm di sezione trasversale, misurati rispetto alla dimensione minore del pezzo, non deve essere trattato con il bromuro di metile.

Il materiale da imballaggio in legno deve essere fumigato con bromuro di metile conformemente ad un programma, prescritto o approvato dalla NPPO, che raggiunga il valore minimo di CT (concentrazione tempo-prodotto⁷) nell'arco di 24 ore alla temperatura e alla concentrazione finale specificata nella Tabella 1. Il valore di CT deve essere conseguito per tutto il profilo del legno, compresa la parte centrale, anche se le concentrazioni saranno misurate a temperatura ambiente. La temperatura minima del legno e l'aria circostante non deve essere inferiore a 10 °C e il tempo di esposizione minimo non deve essere inferiore alle 24 ore. Il monitoraggio delle concentrazioni di gas deve essere condotto almeno dopo 2, 4 e 24 ore dall'inizio del trattamento. In caso di tempi di esposizione superiori e concentrazioni inferiori, occorre effettuare un'ulteriore misurazione delle concentrazioni di gas che dovrà essere registrata al termine del trattamento di fumigazione.

In caso di non conseguimento del valore di CT nell'arco delle 24 ore, occorre intraprendere misure correttive per garantirne il conseguimento, ad esempio riavviando il trattamento o prolungando il tempo di trattamento per un massimo di 2 ore senza aggiungere ulteriore bromuro di metile per conseguire il valore di CT richiesto (si veda la nota a pie' di pagina della Tabella 1).

⁶ Le parti che aderiscono all'IPPC potrebbero anche dovere adempiere a determinati obblighi previsti dal Protocollo di Montreal sulle sostanze responsabili della distruzione dello strato di ozono (UNEP, 2000)

⁷ Il valore di CT utilizzato per il trattamento a base di bromuro di metile nella presente norma è dato dalla somma del prodotto della concentrazione (g/m³) e del tempo (h) per la durata del trattamento.

Tabella 1: Valore minimo di CT nell'arco di 24 ore per materiale da imballaggio in legno sottoposto a fumigazione con bromuro di metile

Temperatura (°C)	CT (g·h·m ³) nelle 24 h	Concentrazione minima finale (g/m ³) dopo 24 ore
21.0 o superiore	650	24
16.0 – 20.9	800	28
10.0 – 15.9	900	32

#In quelle situazioni dove non viene conseguita la concentrazione finale dopo 24 ore, è consentito uno scostamento di tolleranza del ~5% a condizione che la durata del trattamento venga prolungata alla fine dello stesso per conseguire il valore di CT prescritto

Nella Tabella 2 è riportato un esempio di programma di trattamento che può essere utilizzato per rispondere ai requisiti prescritti.

Tabella 2: esempio di un programma di trattamento in grado di raggiungere il valore minore di CT per il materiale da imballaggio in legno trattato con bromuro di metile (in caso di maggiore assorbimento o perdite, potrebbe essere necessario aumentare le dosi iniziali)

Temperatura	Dosaggio	Concentrazione minima (g/m ³) a:		
		2 h	4 h	24 h
21.0 o superiore	48	36	31	24
16.0 – 20.9	56	42	36	28
10.0 – 15.9	64	48	42	32

Le NPPO dovrebbero approvare i fornitori del trattamento e considerare i seguenti fattori che potrebbero essere necessari affinché la fumigazione con bromuro di metile risponda ai requisiti del trattamento.

- Durante la fase di distribuzione del gas di fumigazione devono essere utilizzati appositi ventilatori opportunamente posizionati, in modo da garantire la distribuzione rapida ed efficace del fumigante in tutta la camera di fumigazione (preferibilmente entro la prima ora di applicazione);
- Le camere di fumigazione non devono essere caricate oltre l'80% del loro volume.
- Le camere di fumigazione devono essere sigillate al meglio e risultare il più possibile a tenuta di gas; se la fumigazione deve essere effettuata sotto fogli di fumigazione, questi devono essere costituiti di materiale a tenuta di gas e adeguatamente sigillati a livello delle giunture e del suolo.
- Il pavimento dei siti utilizzati per la fumigazione deve essere impermeabile al fumigante; diversamente sullo stesso è necessario stendere fogli a tenuta di gas.
- Si raccomanda l'utilizzo di un vaporizzatore per applicare il bromuro di metile ("gassatura a caldo") per consentire la completa volatilizzazione del fumigante prima del suo ingresso nella camera di fumigazione.
- Il trattamento con il bromuro di metile non deve essere eseguito su materiale da imballaggio in legno con sezione trasversale superiore ai 20 cm, misurati rispetto alla dimensione minore del pezzo. Quindi, potrebbe essere necessario posizionare tra le cataste di legno dei separatori per garantire un'adeguata penetrazione e circolazione del bromuro di metile.
- La concentrazione di bromuro di metile è sempre misurata nel punto più lontano da quello di inserimento del gas così come in altri punti (ad es. centralmente nella parte bassa, centralmente nella parte intermedia e nella parte alta posteriore), così da confermare di aver conseguito una distribuzione uniforme del gas (equilibrio) in tutta la camera. Il calcolo del tempo di trattamento inizia da quando è stata conseguita una distribuzione uniforme.
- Nel calcolo del dosaggio del bromuro di metile è necessario considerare eventuali miscele di gas (ad es. 2% di cloropicrina) per garantire che la quantità totale di bromuro di metile applicata sia conforme alle percentuali richieste.
- Le percentuali di dose iniziale e le procedure di manipolazione del prodotto post-trattamento prendono in considerazione il possibile assorbimento del bromuro di metile da parte del materiale da imballaggio in legno trattato e dei prodotti associati (ad es. scatole di polistirolo).
- Si utilizza la temperatura misurata o prevista del prodotto o la temperatura ambiente dell'aria immediatamente

- prima e durante il trattamento (scegliendo la minore fra le 2) per calcolare la dose di bromuro di metile.
- Il materiale da imballaggio in legno che deve essere sottoposto a fumigazione non deve essere avvolto o rivestito con materiali impermeabili al fumigante.
 - I sensori di temperatura e della concentrazione del gas e gli apparati di registrazione dati devono essere calibrati in conformità alle istruzioni del produttore alla frequenza prescritta dalla NPPO.
 - A fini ispettivi, le imprese fornitrici dei trattamenti con bromuro di metile sono tenute a conservare le registrazioni dei trattamenti e le calibrazioni per un periodo di tempo determinato dall'NPPO.

Adozione di trattamenti alternativi e revisione dei programmi di trattamento approvati

Via via che si rendono disponibili nuove informazioni tecniche, è possibile che la CPM riveda e modifichi i trattamenti esistenti per il materiale da imballaggio in legno e consenta l'adozione di metodi alternativi e/o nuovi programmi di trattamento. Se si adotta per il materiale da imballaggio in legno un nuovo trattamento o un programma di trattamento rivisto e inserito nella presente ISPM, il materiale trattato con il trattamento e/o il programma precedente non deve essere sottoposto nuovamente a trattamento o a marcatura.

ALLEGATO 2: marchio e marcatura⁸

Il marchio indicante che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a trattamento fitosanitario approvato, conformemente a quanto previsto dalla presente norma, comprende i componenti obbligatori riportati di seguito:

- simbolo
- codice del paese
- codice del produttore/impresa fornitrice del trattamento
- codice del trattamento utilizzando l'apposita sigla secondo quanto prescritto nell'Allegato 1 (HT o MB).

Simbolo

Il disegno del simbolo (che può essere stato registrato conformemente a procedure nazionali, regionali o internazionali, come marchio depositato o come marchio di certificazione/collettivo/di garanzia) deve assomigliare il più possibile a quello illustrato negli esempi riportati di seguito e deve essere apposto sulla parte sinistra degli altri componenti dello stesso.

Codice del paese

Il codice del paese deve essere costituito dal codice dell'Organizzazione Internazionale di Normazione (ISO) a due lettere (riportato negli esempi come "XX") ed essere separato dal codice del produttore/impresa fornitrice del trattamento mediante un trattino.

Codice del produttore/ dell'impresa fornitrice di trattamenti

Il codice del produttore/ dell'impresa fornitrice di trattamenti è costituito da un numero identificativo esclusivo assegnato dall'NPPO al produttore del materiale da imballaggio in legno o all'impresa fornitrice di trattamento che esegue le marcature o che è responsabile nei confronti dell'NPPO di garantire l'utilizzo di legname appropriato e debitamente marcato (riportato negli esempi come "000"). Il numero e l'ordine delle cifre e/o delle cifre sono assegnati dalle NPPO.

Codice di trattamento

Il codice di trattamento è un'abbreviazione dell'IPPC, secondo quanto previsto nell'Allegato 1 per la misura approvata e illustrato negli esempi come "YY". Il codice di trattamento deve comparire su una riga diversa dai codici associati del paese e del produttore/dell'impresa fornitrice di trattamenti, o separato da un trattino qualora si trovasse sulla stessa riga degli altri codici.

Codice di trattamento	Tipo di trattamento
HT	Trattamento termico
MB	Bromuro di metile
DH	Riscaldamento dielettrico

Applicazione del marchio

La dimensione, il tipo di carattere utilizzato e la posizione del marchio possono variare, tuttavia la dimensione deve essere sufficiente grande da essere sia visibile che leggibile agli ispettori senza l'uso di alcun ausilio visivo. Il marchio deve essere rettangolare o quadrato e contenuto all'interno di un riquadro con una linea verticale che separa il simbolo dai componenti del codice. Per semplificare l'utilizzo di stampini e sagome, possono essere presenti piccoli solchi nel bordo, nella linea verticale e nei componenti del marchio.

All'interno del bordo del marchio non dovranno essere presenti informazioni di altro tipo. Se marchi aggiuntivi (ad es. marchi del produttore, logo dell'ente di certificazione) sono considerati utili per proteggere l'utilizzo del marchio a livello nazionale, è possibile fornire tali informazioni a fianco del marchio ma fuori dal riquadro.

Il marchio deve essere:

- leggibile
- duraturo e non trasferibile
- in posizione visibile quando l'imballaggio in legno è in uso, preferibilmente almeno su due lati opposti dell'unità di imballaggio in legno

Il marchio non deve essere disegnato a mano.

⁸ Al ricevimento delle importazioni, i paesi dovrebbero accettare il materiale da imballaggio in legno prodotto precedentemente alla presente norma recante il marchio conforme alle versioni precedenti di quest'ultima.

Occorre evitare l'impiego del rosso o dell'arancio in quanto sono i colori utilizzati per l'etichettatura di prodotti pericolosi.


Laddove vari componenti sono integrati in un'unità di materiale da imballaggio in legno, ai fini della marcatura l'unità composita risultante deve essere considerata come singola unità. Su un'unità di materiale da imballaggio in legno realizzata sia con legname trattato che lavorato (dove i componenti di legname lavorato non necessitano alcun trattamento), sarebbe opportuno che il marchio comparisse sui componenti di materiale in legno lavorati per garantire che il marchio si trovi in una posizione visibile e sia di dimensioni sufficienti. Questo tipo di approccio per la marcatura è valido solo per le singole unità di materiale da imballaggio composito, non per assemblaggi temporanei di materiale da imballaggio in legno.

Particolare considerazione potrebbe essere necessaria per la marcatura leggibile del pagliolo in quanto il legname trattato per essere utilizzato come pagliolo non può essere tagliato alla lunghezza finale fino a quando non avviene il carico di un trasporto. E' importante che gli spedizionieri assicurino che tutto il pagliolo utilizzato per fissare o sostenere le merci sia trattato e rechi il marchio descritto nel presente Allegato, e che i marchi siano chiari e leggibili. Non devono invece essere utilizzati come pagliolo piccoli pezzi di legno che non riportano tutti gli elementi obbligatori del marchio. Le soluzioni possibili per la marcatura appropriata del pagliolo comprendono:


- marcatura di pezzi di legno destinati ad essere utilizzati come pagliolo lungo l'intera lunghezza ad intervalli molto brevi (NB: nel caso in cui si proceda al taglio ulteriore in piccoli pezzi per impiego come pagliolo, i tagli devono essere eseguiti in modo tale che sul pagliolo utilizzato sia presente il marchio completo);
- applicazione aggiuntiva del marchio al pagliolo sottoposto a trattamento in posizione visibile dopo il taglio, a condizione che lo spedizioniere sia autorizzato, secondo quanto previsto alla Sezione 4.

Gli esempi riportati di seguito illustrano alcune varianti accettabili dei componenti obbligatori del marchio utilizzato per certificare che il materiale da imballaggio in legno, recante tale marchio, è stato sottoposto ad un trattamento approvato. Non si devono accettare variazioni del simbolo. Le variazioni nell'impostazione del marchio dovrebbero essere accettate, a condizione che rispondano ai requisiti stabiliti nel presente Allegato.


Esempio 1




Esempio 2




Esempio 3 (questo è un potenziale esempio di marchio con il bordo caratterizzato dagli angoli arrotondati).




Esempio 4 (questo rappresenta un potenziale esempio di marchio applicato mediante stampini; possono essere presenti piccoli solchi nel riquadro e nella linea verticale, o altrove nei componenti del marchio).



Esempio 5



Esempio 6

	<p>XX – 000 - YY</p>
---	-----------------------------

La presente appendice è solo a fini di riferimento e non costituisce parte prescrittiva della presente norma.

APPENDICE 1: Esempi di metodi di smaltimento sicuro di materiale da imballaggio in legno non conforme

Lo smaltimento sicuro del materiale da imballaggio in legno non conforme è una soluzione della gestione del rischio che può essere utilizzata dalle NPPO del paese importatore nel caso in cui non sia possibile o auspicabile intervenire con un'azione di emergenza. Per lo smaltimento sicuro del materiale da imballaggio in legno non conforme si raccomandano i metodi elencati di seguito:

- 1) incenerimento, se consentito
- 2) interrimento profondo in siti approvati della autorità competenti (NB: la profondità dell'interrimento può dipendere dalle condizioni climatiche e dagli organismi nocivi intercettati, tuttavia si raccomanda una profondità di almeno 2 metri. Dopo l'interrimento, il materiale deve essere coperto immediatamente e deve rimanere interrato. Si noti altresì che l'interrimento profondo non è una soluzione di smaltimento adatta per il legname infestato da termiti o agenti patogeni delle radici;
- 3) lavorazione (NB: la sminuzzatura dovrebbe essere utilizzata solo se associata ad ulteriore lavorazione secondo procedure approvate dall'NPPO del paese importatore per l'eliminazione di organismi infestanti pericolosi, ad es. la produzione di pannelli in OSB);
- 4) altri metodi approvati dalla NPPO come soluzioni efficaci per organismi infestanti pericolosi;
- 5) restituzione al paese esportatore, se opportuno.

Per ridurre al minimo il rischio di introduzione e diffusione di agenti nocivi, i metodi di smaltimento sicuri, laddove necessario, dovrebbero essere eseguiti tempestivamente.